



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

Oggetto: richiesta di parere – sentenza Corte Costituzionale n.70 del 2025- cancellazione dall'albo.

Rif. prot. DAG n.128032.E del 3 luglio 2025

Con la nota in oggetto il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili chiede un parere sulle conseguenze scaturenti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 2025 di declaratoria dell'incostituzionalità dell'art.57 L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) nella parte in cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che *“durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo”*.

Il CNDCEC segnala di aver ricevuto vari quesiti da parte degli Ordini territoriali che hanno richiesto se gli effetti della pronuncia possano influenzare anche l'ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Evidenzia come nell'ordinamento dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonostante l'assenza di una norma analoga all'art.57 l.n.247/2012, il divieto della cancellazione (richiesta d'ufficio o su istanza del professionista) è sempre stato ritenuto sussistente in quanto la ratio della prescrizione è quella garantista di vietare che il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, mediante la cancellazione d'ufficio, sia privato della facoltà di difendersi, nonché quella di evitare che lo stesso interessato, ottenendo la cancellazione, possa sottrarsi al procedimento disciplinare.

La fonte di tale divieto è stata riscontrata nell'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 139/05, il quale dispone che *“Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione”*, ritenendosi che il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare equivalga ad affermare il divieto di cancellazione dall'albo; nell'art.5, comma 8 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare del 18 marzo 2015 secondo il quale *“L'iscritto all'Albo, all'Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare”*.

Il CNDCEC osserva come, ove si seguisse una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 38, comma 3 D.Lgs. n. 139/2005, non si potrebbe più sostenere la tesi dell'ammissibilità del divieto di cancellazione dall'albo dell'iscritto attinto da procedimento disciplinare e/o penale; tale tesi, però, si applicherebbe a questa sola ipotesi e non anche a quella di trasferimento dell'iscritto, per la quale troverebbe ancora piena vigenza l'art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2005.

Al fine di rispondere al quesito occorre preliminarmente ricordare i principi posti nella sentenza n.70 del 2025 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge n. 247 del 2012 in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost.

La Corte Costituzionale ha ritenuto di non poter procedere a una lettura costituzionalmente orientata della norma ma di doverne pronunciare l'illegittimità costituzionale per avere il testo normativo un univoco tenore letterale che non consente di individuare soluzioni interpretative conformi alla Costituzione.

La Corte ha affermato che il divieto si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione del professionista, in quanto l'appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall'avvocato all'adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l'interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo.

Nell'ordinamento professionale si confrontano due interessi che possono essere contrapposti: l'interesse costituzionalmente protetto del professionista all'autodeterminazione e l'interesse categoriale e superindividuale, altrettanto protetto, dell'ordine professionale relativo alla conservazione della potestà sanzionatoria (tutelato dal divieto in oggetto che mira a scongiurare il rischio che il professionista, rinunciando all'iscrizione, possa vanificare l'iniziativa assunta dagli organi disciplinari dell'Ordine forense).

Per la Corte, tra le diverse misure idonee a realizzare il pur legittimo fine del compiuto svolgimento dell'accertamento disciplinare, il divieto di cancellazione dall'albo non costituisce la misura che restringe nel modo minore la libertà del professionista.

Nella sentenza si menzionano diverse misure normative che il legislatore potrebbe adottare al fine di garantire il bilanciamento degli interessi (sospensione della prescrizione, sopravvivenza del procedimento disciplinare analogamente alle previsioni nel pubblico impiego, norme analoghe all'art.31 della legge notarile).

In ogni caso, per la Corte è compito del legislatore di adottare le misure idonee meno restrittive idonee a garantire, con minor sacrificio per il professionista, la conservazione della potestà sanzionatoria dell'Ordine forense e, quindi, maggiormente capaci di contemperare in modo equilibrato gli interessi in conflitto e *“almeno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all'albo”* (così in sentenza).

Osserva la Corte che in attesa dell'intervento del legislatore, la cancellazione dall'albo comporta l'estinzione del procedimento disciplinare intrapreso ma che a questa estinzione non si correla al venir meno della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione,

chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può - e anzi deve - essere nuovamente esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare.

Da ultimo, si afferma che *“E' dunque necessario che, nelle more dell'intervento legislativo, gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l'aggiramento del segnalato principio di conservazione dell'azione disciplinare”*.

I principi espressi dalla Corte Costituzionale sono direttamente applicabili agli ordini, come quello dei commercialisti e degli esperti contabili, per i quali le norme primarie dell'ordinamento professionale non prevedono espressamente la tipologia del divieto censurato: in relazione a norme in vigore è, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata che scongiuri la validità del divieto di cancellazione dall'albo dell'iscritto sottoposto ad azione disciplinare.

Di conseguenza, in caso di cancellazione dall'albo, l'azione disciplinare può -anzi deve- essere di nuovo iniziata -ove non ancora prescritta- dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che hanno determinato l'attivazione dell'originario procedimento disciplinare.

La cancellazione dall'albo non determina, allo stato, alcun effetto sospensivo o interruttivo della prescrizione, poiché questi istituti devono essere espressamente previsti dal legislatore.

In attesa dell'intervento normativo può prospettarsi un vulnus all'interesse categoriale nella parte in cui il professionista, già sottoposto a procedimento disciplinare e cancellatosi dall'albo, chieda di essere iscritto appena decorso il termine di prescrizione dell'azione disciplinare.

Si tratta di una ipotesi nella quale viene meno il bilanciamento sopra indicato e si può verificare l'eccessivo pregiudizio dell'interesse superindividuale dell'ordine al completamento dell'accertamento disciplinare, tanto che la stessa Corte Costituzionale ha invitato il legislatore ad adottare apposite misure.

La fattispecie di trasferimento di cui all'art. 38, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2005 ha una ratio diversa e risponde alla diversa esigenza di evitare che l'iscritto possa sottrarsi al suo “giudice naturale”: di conseguenza, la norma non determina alcuna lesione alla libertà di autodeterminazione del professionista il quale, con la richiesta di trasferimento, a differenza della richiesta di cancellazione, manifesta comunque l'intenzione di continuare ad esercitare la professione e di aderire all'istituzione ordinistica.

Cordiali saluti.

Roma, 23 luglio 2025

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo